

Limiti e condizioni dei metodi secondari di determinazione del valore in dogana

di Paolo Massari e Lucia Iannuzzi

L'approfondimento

La normativa che disciplina l'istituto del valore in dogana attribuisce priorità al criterio del valore di transazione, inteso quale prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni oggetto di importazione, riflettendo il valore di transazione il valore economico reale di tali beni e debitamente considerando tutti i loro elementi che presentano un valore economico.

Tuttavia, il valore di transazione non costituisce un dogma e, in presenza di dubbi, l'autorità doganale può disconoscerlo, procedendo alla ricostruzione del valore effettivo mediante i criteri alternativi identificati dal legislatore comunitario, tra i quali il criterio del valore di merci identiche o similari.

Senza che ciò obblighi alla contestazione della autenticità della fattura e dei documenti commerciali che i beni accompagnano.

Riferimenti

Corte di Giustizia, sentenza 16 giugno 2016, causa C-291/15

“Al riguardo, la Corte ha precisato che, se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci costituisce, in linea generale, la base di calcolo del valore in dogana, tale prezzo è un dato che deve eventualmente essere oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio” (1).

Ovvero: se nella fisiologia delle transazioni commerciali internazionali (le uniche che rilevano, ai fini doganali) la volontà delle parti,

economicamente consacrata nella fattura emessa dal soggetto cedente, può costituire la base per la determinazione del valore in dogana dei beni importati (pur non sempre corrispondendo ad esso, cfr. *infra*); laddove l'autorità doganale rilevi dei profili di patologia delle operazioni, quest'ultima, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può sostituirsi alle parti, al fine di determinare, con mezzi diversi, l'effettivo valore dei beni, senza pregiudizio dei generali principi di diritto dell'Unione Europea.

Le ragioni di tutela dell'erario comunitario sovente, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, possono mal conciliarsi con le dinamiche che governano la prassi commerciale.

Il valore in dogana nel Codice doganale dell'Unione

La fattispecie portata alla cognizione dei giudici di Bruxelles, riferendosi ad avvenimenti realizzati nell'anno 2014, era sottoposta alle disposizioni dettate dal Codice Doganale Comunitario e dalle sue disposizioni di applicazione (2); e sui presupposti giuridici sanciti da queste ultime è stata giudicata.

Dallo scorso 1° maggio vige la disciplina articolata nel nuovo Codice doganale dell'Unione e nei relativi regolamenti di integrazione e di applicazione (3); e partendo proprio da tale recente novella

Paolo Massari - Consulente doganale - Studio Tributario e Societario, network Deloitte - Genova

Lucia Iannuzzi - Consulente doganale

Note:

(1) CGE, sent. 16 giugno 2016, causa C-291/15; sent. 12 dicembre 2013, causa C-116/12.

(2) Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913; Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454.

(3) Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952; Reg. UE 28 luglio 2015, n. 2446; Reg. UE 24 novembre 2015, n. 2447.

proporremo una breve disamina del sempre intricato concetto di “valore in dogana” (4).

L’architettura generale dell’istituto è rimasta sostanzialmente inalterata, anche se meglio delineata, in riferimento sia ai criteri di individuazione, sia ai criteri di determinazione del valore.

Il concetto di base rimane l’identificazione del valore imponibile in dogana con “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato” (5).

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone:

- il venditore;
- un terzo a beneficio del venditore;
- un terzo collegato al venditore;
- un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.

La norma specifica che i pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili (6).

Anche la vigente normativa rifugge l’equazione valore di fattura = prezzo effettivamente pagato o da pagare = valore in dogana; equazione che, qualora si rivelasse applicabile, non terrebbe in considerazione alcuna una serie di elementi che influiscono direttamente sulla determinazione del valore in dogana, pur essendo, di norma, estranei alla fattura commerciale che espone il semplice prezzo di vendita dei beni, concordato tra le parti.

La formula matematica, più complessa, che correttamente illustra il valore in dogana è, dunque, la seguente: valore di fattura + elementi che integrano il prezzo effettivamente pagato o da pagare - elementi da escludere dalla determinazione del valore in dogana = prezzo effettivamente pagato o da pagare = valore in dogana.

Laddove tra gli elementi da considerare ad integrazione del prezzo dei beni (solo in quanto a carico del compratore e non computati nel calcolo del prezzo di vendita) rientrano le commissioni e le spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto; il costo delle matrici e degli stampi utilizzati per la

produzione dei beni importati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto; i lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di *design*, i piani e gli schizzi eseguiti in un Paese *extra*-UE e necessari per produrre le merci importate; i corrispettivi dei diritti di licenza e delle *royalties* relative ai beni da valutare; le spese di trasporto e di assicurazione dei beni fino al luogo di introduzione nel territorio doganale comunitario (7).

Mentre tra gli elementi da escludere dalla determinazione del valore in dogana rammentiamo le spese di trasporto dei beni dopo la loro introduzione nel territorio doganale comunitario (quindi, le spese di inoltro dei beni del luogo di sdoganamento al luogo di destinazione finale); le commissioni di acquisto; i dazi e gli altri oneri corrisposti al momento dell’importazione, ovviamente (8).

In estrema sintesi e con le doverose cautele che ogni ardita semplificazione comporta, questa la fisiologia della determinazione del valore in dogana dei beni importati.

Ma l’autorità doganale può non ritenere congruo il prezzo esposto in fattura e trasposto nella dichiarazione di importazione; senza arrivare, per ciò solo, a configurare ipotesi evasive o fraudolente che rivestono profili di natura penale.

In tali ipotesi, occorre procedere ad una nuova determinazione del valore dei beni; il rischio di possibili (e deprecabili) distorsioni di traffico, conseguenti all’applicazione di criteri difformi o, peggio, contrastanti da parte delle singole autorità doganali, è stato scongiurato dal legislatore comunitario grazie alla definizione di criteri *standard* di ricostruzione del “prezzo effettivamente pagato o da pagare”, applicabili nell’ordine tassativo in cui li espone il Codice dell’Unione (9), che qui fedelmente riportiamo:

Note:

(4) Sul punto cfr. anche il documento TAXUD B4/2016 28 aprile 2016, n. 808781, diramato dall’Agenzia delle dogane con nota 17 giugno 2016, prot. n. 69073, nel quale i servizi della Commissione europea hanno illustrato alcuni interessanti spunti interpretativi della novellata disciplina.

(5) Art. 70, § 1, Reg. UE 952/13, cit.

(6) Art. 129, § 1, Reg. UE 2447/15, cit.

(7) Art. 71, Reg. UE 952/13, cit.

(8) Art. 72, Reg. UE 952/13, cit.

(9) Art. 74, §§ 1 e 2, Reg. UE 952/13, cit.

- a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure
- d) valore calcolato, eguale alla somma:
 - i. del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
 - ii. di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del Paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;
 - iii. del costo o del valore degli elementi di cui all'art. 71, paragrafo 1, lett. e), ovvero spese di trasporto, di assicurazione, di carico e di movimentazione.

E se ciò ancora non fosse sufficiente?

Se nessuno dei criteri astrattamente previsti dalla norma risultasse applicabile alla fattispecie in esame?

“Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

- a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- c) del presente capo” (10).

Il principio di equità (metodo *fall-back*, così denominato dal legislatore comunitario) (11) soccorre sempre.

Siano consentite alcune brevi considerazioni in materia di valore, che esulano dalla fattispecie oggetto del contenzioso in esame, in quanto di recente introduzione, ma che rischiano una considerazione inferiore a quella che effettivamente meritano.

“Il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale” (12).

Ovvero: il valore imponibile in dogana da indicare nella dichiarazione di importazione è determinato sulla base dell'ultima vendita precedente l'attraversamento del confine comunitario.

Fino al 31 dicembre 2017 il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita anteriore, se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016. Qualora non siano quantificabili al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, momento nel quale viene cristallizzato il valore di transazione, l'autorità doganale può autorizzare, previa richiesta degli operatori, la determinazione degli importi che costituiscono il valore in dogana, nonché quella degli importi degli elementi da aggiungere o sottrarre al valore di transazione per calcolare il valore imponibile (13).

Mentre quest'ultima possibilità era riconosciuta anche dalla previgente normativa (14), la prima costituisce una vera novità del Codice unionale, suscettibile di importanti applicazioni (si pensi, ad es., alla determinazione anticipata del valore in dogana di transazioni tra società controllate o collegate, che applichino sistemi di *transfer pricing*). Condizioni oggettive per il rilascio dell'autorizzazione (15):

Note:

(10) Art. 74, § 3, Reg. UE 952/13, cit.

(11) Art. 144, Reg. UE 2447/15, cit.

(12) Art. 126, § 1, Reg. UE 2447/15, cit.

(13) Art. 73, Reg. UE 952/13, cit.

(14) Art. 156-bis, Reg. UE 2454/93, cit.

(15) Art. 71, Reg. UE 2446/15, cit.

- l'applicazione dell'istituto della dichiarazione semplificata comporti un costo amministrativo eccessivo;
- il valore in dogana così determinato non differisca eccessivamente da quello applicabile in assenza di autorizzazione.

Condizioni soggettive per il rilascio dell'autorizzazione:

- il richiedente non sia incorso in violazioni gravi e ripetute della normativa doganale e fiscale;
- utilizzi un sistema contabile compatibile con i principi contabili vigenti e che favorisca eventuali *audit* doganali;
- disponga di una idonea organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che permetta di individuare le transazioni illegali o irregolari.

I mezzi di ricostruzione del valore di merci identiche o similari

E proprio nell'ambito delle situazioni "patologiche" di determinazione del valore si muove la fattispecie oggetto di cognizione della Corte comunitaria.

Il giudice ungherese del rinvio aveva posto un preciso quesito: "Se l'art. 181-*bis* del Regolamento di applicazione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale secondo la quale il valore in dogana è determinato con riferimento al 'valore di transazione di merci similari' ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell'importazione di merci similari, sia anormalmente basso e, conseguentemente, irrealistico, quantunque l'autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l'autenticità della fattura o del documento probatorio del trasferimento presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l'importatore adduca prove aggiuntive per dimostrare il valore di transazione".

IN SINTESI

Per determinare il valore in dogana, le autorità doganali possono non tenere conto del prezzo dichiarato delle merci importate e ricorrere ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana, quali previsti agli artt. 30 e 31 del Codice doganale (Reg. CEE 2913/92 del Consiglio), e, segnatamente, al prezzo di vendita di merci similari, qualora i loro dubbi sul valore di transazione delle merci persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi.

Ciò in esito ad un procedimento, amministrativo, prima e giurisdizionale, poi, di contestazione dell'operato dell'autorità doganale, la quale, in presenza di dubbi sulla correttezza del valore dichiarato in sede di importazione, in quanto palesemente inferiore rispetto alla media del valore dichiarato da altri importatori per la medesima categoria di beni, aveva provveduto alla rideterminazione del valore applicando il criterio del valore di transazione di merci similari.

La norma citata (16) consentiva all'autorità doganale, in presenza di dubbi sulla corri-

spondenza tra valore dichiarato all'importazione e prezzo effettivamente pagato o da pagare, di dubbi, vale a dire, sulla corretta applicazione del criterio del valore di transazione, di richiedere ulteriori informazioni a complemento di quelli forniti in sede di dichiarazione; "se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto".

Un (breve) ritorno al futuro.

Le regole attualmente vigenti (17) disciplinano espressamente i principi applicabili in sede di determinazione del valore di merci identiche e similari, di seguito sintetizzate:

- si utilizza il valore di transazione di merci identiche o similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto di analisi;
- qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato

Note:

(16) Art. 181-*bis*, Reg. CEE 2454/93, cit.

(17) Art. 142, Reg. UE 2447/15, cit.

sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi, applicando i correttivi necessari per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi;

- si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto;
- se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori;
- le espressioni merci identiche e merci similari non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di progettazione, sviluppo, decorazione o *design*, planimetrie e schizzi intraprese nell'Unione Europea;
- si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

“Al riguardo, la Corte ha precisato che, se il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci costituisce, in linea generale, la base di calcolo del valore in dogana, tale prezzo è un dato che deve eventualmente essere oggetto di rettifiche qualora tale operazione sia necessaria per evitare di determinare un valore in dogana arbitrario o fittizio”.

Riprendiamo dall'inizio e comprendiamo meglio l'*iter* logico seguito dalla Corte.

Partendo da una premessa di carattere generale, oggetto di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: la normativa comunitaria in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (18).

Il valore di transazione non è un dogma e cede alla necessità di prevenire fenomeni evasivi o fraudolenti; la tutela degli interessi dell'erario comunitario continua e continuerà istituzionalmente ad essere il fine dell'attività delle autorità doganali.

E il valore, oggetto di particolare attenzione da parte di spericolati operatori economici, non sfugge alle analisi dirette ad individuare e reprimere fenomeni

di sottofatturazione all'importazione e di sovrapproduzione all'esportazione, tanto da determinare il legislatore nazionale ad attribuire poteri *ad hoc* all'Agenzia delle dogane: “L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci ...” (19).

Nell'ambito di tale attività di studio e controllo, la predeterminazione di tabelle riepilogative di valori “normali” dichiarati, per tipologia di categoria merceologica e di periodo temporale, da utilizzare quale parametro di riferimento nei casi di dubbia applicabilità del criterio del valore di transazione,

Note:

(18) CGE, sent. 15 luglio 2010, causa C-354/09. Ricordiamo che le regole per il calcolo del valore in dogana sono fissate nell'accordo sul valore in dogana dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) sull'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994. La Comunità europea, con Decisione 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, aveva approvato l'accordo originale del GATT sul valore in dogana, che, successivamente, è stato inserito nel Codice Doganale Comunitario e nelle relative disposizioni di applicazione. Ai sensi dell'accordo sul valore in dogana, l'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) ha veste di consulente tecnico in seno al comitato della valutazione in dogana del WTO. La WCO presenta conclusioni sull'interpretazione dell'accordo GATT sul valore in dogana, le quali, pur non avendo forza di legge, forniscono autorevoli orientamenti in merito alle modalità di applicazione dell'accordo sul valore in dogana in circostanze specifiche descritte in un indice di conclusioni.

(19) Art. 35, comma 35, D.L. 7 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2006, n. 248.

costituisce un'operazione usualmente applicata dalle autorità doganali comunitarie.

Il dubbio del giudice del rinvio attiene proprio alla conformità al diritto comunitario di simili prassi operative, atteso come queste ultime non pongano mai in contestazione l'autenticità dei documenti commerciali (configurandosi, in tal caso, ben altre ipotesi di reato).

Proprio in ordine ai poteri di cui dispone l'autorità doganale, la ricostruzione proposta dai giudici di Bruxelles muove dalla considerazione che la norma di riferimento (20), citata dal giudice del rinvio, prevede come, qualora l'autorità dubiti fondatamente che il valore dichiarato dei beni importati rappresenti l'importo totale pagato o da pagare, la stessa non è tenuta a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazione, ben potendo respingere il prezzo dichiarato, qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi. Senza, peraltro, che tale norma indichi quale altro valore debba, in tal caso, essere sostituito al valore di transazione (21).

Occorre, dunque, rifarsi alle norme che presidiano l'istituto della determinazione alternativa del valore (22); dal che discende come le autorità doganali possano non tenere conto del prezzo dichiarato all'atto dell'importazione e ricorrere ai metodi secondari di ricostruzione del valore in dogana dei beni importati, compreso il prezzo di vendita di merci similari, qualora i dubbi sul valore di transazione persistano, "anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi".

Avendo ben presente come l'autenticità dei documenti attestanti il valore di transazione dei beni importati non costituisca, a tal fine, l'elemento determinante, bensì uno dei fattori che le autorità doganali devono avere in debita considerazione, essendo i dubbi attinenti la veridicità del valore in dogana indipendenti dall'autenticità di tali documenti.

Premesso, comunque, come "spetti, tuttavia, al giudice del rinvio, l'unico ad avere una conoscenza diretta della controversia ad esso sottoposta, determinare se i dubbi dell'autorità doganale di cui al procedimento principale siano fondati al fine di ricorrere a detti metodi secondari e se tale autorità abbia fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi"; clausola di salvaguardia cui sovente la Corte ricorre.

Se, dunque, non è in discussione l'applicabilità di strumenti, costruiti nel rispetto delle regole sancite dal legislatore comunitario, di comparazione dei valori; né la possibilità di disconoscere il valore di transazione dichiarato senza, peraltro, contestare l'autenticità o la veridicità della fattura commerciale che lo espone quale prezzo effettivamente pagato o da pagare; la conclusione non può che essere confermativa dell'operato (in contestazione) dell'autorità doganale: "L'art. 181-*bis* del Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice Doganale Comunitario, come modificato dal Regolamento CE n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all'art. 30 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice Doganale Comunitario, come modificato dal Regolamento CE n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei

Note:

(20) Art. 181-*bis*, Reg. CEE 2454/93, cit.


(21) CGE, sent. 28 febbraio 2008, causa C-263/06.

(22) Attualmente, art. 71 ss., Reg. UE 952/13, cit.; all'epoca dei fatti di causa, artt. 30 e 31, Reg. CEE 2913/92: cfr. il precedente paragrafo.

prezzi di acquisto riscontrati nell'importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l'autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l'autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il

prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l'importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell'autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l'esattezza del valore di transazione delle stesse".

RIVISTE



Corriere Tributario

Settimanale di attualità, critica e opinione

Direzione scientifica: Cesare Glendi

Coordinamento scientifico: Gianfranco Ferranti

Da oltre 30 anni Corriere Tributario è il più qualificato punto di riferimento per professionisti e aziende e offre settimanalmente **approfondimenti d'autore** sulle problematiche di **attualità** e **questioni controverse** in tema di **fisco**, **bilancio** e **principi contabili**.

La Rivista assicura un'**informazione tempestiva ed esauriente** sulle **novità legislative, giurisprudenziali** e di **prassi amministrativa**, approfondendo anche circolari di istituzioni di rilevanza nazionale come l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assonime, Abi, Confindustria e Notariato.

L'abbonamento alla rivista comprende:

- Il **settimanale Pratica Fiscale**
- **6 tascabili di Corriere Tributario**

Supporto: carta, web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.edicolaprofessionale.com**